

TRIBUNALE DI VERONA

Omissis

Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, dà lettura della seguente

SENTENZA

nella causa d'appello promossa da

PR. P.C., (omissis)

contro

COMUNE DI VERONA  
contumace  
EQUITALIA NOMOS S.P.A.  
contumace

CASO.it  
nonché contro

iscritta al n.8922/2011 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

osservato che anche il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale "svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, *"la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione"*;

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per *relationem* (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui

all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata <sup>1</sup> ;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' *error in procedendo* ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato, quindi, il contenuto narrativo della citazione d'appello avverso l'ordinanza del GdP di Verona che, attestando la regolarità della notificazione e la mancata comparizione dell'opponente, aveva convalidato la cartella esattoriale n. 122-2010-0000 5699 10 , in atti;

osservato che il primo giudice ha errato nel ritenere la regolarità della notificazione;

che, in effetti, l'appellante, residente in Gran Bretagna, non comparve in quanto notiziata dell'udienza del 11.4.2011 solo in pari data e, per di più, in ora postuma a quella in cui il processo ebbe a celebrarsi ( v. l'attestazione di cui al docc. 5 della Royal Mail Customer Service Centre );

---

<sup>1</sup> La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. *Cassazione civile*, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145

ritenuta, così, la radicale nullità della notificazione del decreto del GDP;

rilevato che la fattispecie esaminata (dove all'*editio actionis* del ricorrente segue, per volontà del legislatore, la "notificazione" del decreto di fissazione dell'udienza avanti al GDP a cura della Cancelleria):

- equivale necessariamente, sul piano degli effetti, all'ordinaria notificazione dell'atto introduttivo mediante diretta *vocatio in*

*ius* a cura dell'attore

- ne amplifica addirittura gli effetti, essendo la notifica destinata - ex art. 23 L. 689/81 - ad entrambe le parti in causa;

che, dunque, trova applicazione analogica, in ragione dell'*eadem ratio*,

la disciplina dell'art. 354 c.p.c., per l'effetto della rimessione della causa al primo giudice (per una fattispecie analoga, cfr. Corte appello Palermo sez. III, 19.06.2007 n. 487, in Guida al diritto 2007, 38, 43 ; la medesima *ratio decidendi* compare in Corte appello Napoli, 19/02/2000, in Riv. notariato 2001, 440, annotata);

ritenuta, così, la nullità del primo giudizio;

che, infine, la mancata resistenza processuale degli appellati giustifica la compensazione delle spese del presente grado ( cfr., sul potere-dovere del giudice ad quem di pronunciarsi, in tale fattispecie, solo sulle spese del grado che lo riguarda, Cass. 12.6.2006 n. 13550);

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, dichiara la nullità della notificazione del

decreto di fissazione dell'udienza e rimette il giudizio ex art. 354  
c.p.c. avanti al primo giudice.

Così deciso, in Verona, il 15/04/2012

IL G.U.

dott. A. Mirenda